



**CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE
PER LE AZIENDE E PER I DIPENDENTI DEL
SETTORE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E
SERVIZI DELLA REGIONE LAZIO**

**IPOTESI
ACCORDO DI RINNOVO**

Roma, 9 dicembre 2024

TRA

la CONFCOMMERCIO LAZIO e la CONFCOMMERCIO Lazio Sud rappresentate dal Presidente Giovanni Acampora;

la CONFCOMMERCIO Lazio Nord rappresentata dal Presidente Leonardo Tosti;

la CONFCOMMERCIO ROMA rappresentata dal Presidente Pier Andrea Chevallard;

con l'assistenza del Direttore di Confcommercio Roma e Lazio Romolo Guasco e di Mario Gentiluomo e Maria Elisabetta Russo dell'Area Lavoro e Welfare di Confcommercio Roma

E

la FILCAMS - CGIL Roma e Lazio rappresentata dalla Segretaria Generale Alessandra Pelliccia, dal Segretario Fabio Fois e dai Segretari Generali delle strutture territoriali Donatella Ayala (Filcams Civitavecchia Roma Nord Viterbo), Luca De Zolt (Filcams Frosinone Latina), Marco Feuli (Filcams Rieti Est Valle dell'Aniene) e Maria Mora (Filcams Roma Sud Pomezia Castelli);

la FISASCAT - CISL Roma Capitale-Rieti e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Stefano Diociaiuti, dalla Segretaria Giulia Falcucci e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Giovanna Eustachi (Fisascat CISL Frosinone), Claudia Baroncini (Fisascat CISL Latina), Guido Calà (Fisascat CISL Viterbo);

la UILTUCS Roma e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Alessandro Maria Contucci, dal Segretario Marcello Gregorio e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Elvira Fatiganti (Uiltucs Viterbo), Gianfranco Cartisano (Uiltucs Latina), Pietro Feliciangeli (Uiltucs Rieti)

(di seguito congiuntamente le Parti)

PREMESSA

La continuità di dialogo per la ricerca della migliore risposta ai mutamenti che hanno interessato e interessano il settore, ai problemi e alle esigenze reciproche ha consentito di realizzare questo accordo come un momento di sintesi su temi già ampiamente approfonditi e condivisi, attraverso un percorso di confronto che le Parti hanno mantenuto nel corso degli anni.

In uno scenario caratterizzato dalla grande espansione del terziario di servizi e, al contempo, da profondi cambiamenti negli insediamenti della distribuzione, alla vigilia di un evento quale il Giubileo che, nella sua rilevanza globale, avrà una declinazione territoriale importantissima e determinante, fortemente condizionato da eventi internazionali, i nuovi sistemi produttivi e le nuove sfide legate al miglioramento della qualità del lavoro e dei servizi offerti alla clientela/ai consumatori, imposte da un sistema sempre più competitivo, richiedono Relazioni Sindacali sempre più capaci di accompagnare e sostenere le lavoratrici, i lavoratori e le imprese.

Relazioni sindacali, quindi, come strumento di innovazione, di sviluppo sostenibile, di valorizzazione del lavoro, delle professionalità, del contributo espresso dalle lavoratrici e dai



2



lavoratori e di crescita del sistema delle imprese che operano garantendo legalità e adeguate condizioni contrattuali, favorendo così la crescita della buona e stabile e dell'occupazione del territorio.

Anche il sistema della bilateralità vuole confermarsi, con questo accordo, uno strumento a servizio delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese, risultato di un sistema di relazioni sindacali, moderno, partecipativo ed efficace, caratterizzato da senso di responsabilità, da credibilità reciproca e atteggiamento propositivo nella ricerca di soluzioni negoziali utili per il settore e coerenti con le direttive delineate dalla contrattazione nazionale.

Sarà necessario quindi un particolare impegno congiunto finalizzato a:

- promuovere la corretta ed integrale applicazione della contrattazione sottoscritta tra le parti le scelte contrattuali e verificare la loro efficacia e utilità;
- valorizzare la contrattazione di secondo livello nella sfida proposta dall'innovazione organizzativa e produttiva;
- evidenziare l'impegno contrattuale sui temi della Responsabilità sociale, della Parità di genere e della Conciliazione vita/lavoro
- valorizzare l'investimento realizzato negli anni dalle Parti sociali in tema di tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro, consolidando nelle imprese e per le lavoratrici e lavoratori una cultura che ha portato a continui miglioramenti della qualità del lavoro.

Inoltre, le Parti, in relazione alle tematiche affrontate nel corso del presente rinnovo contrattuale concordano di coinvolgere l'Osservatorio sul mercato del lavoro, istituito presso EBIT Lazio, per le attività di studio ed analisi sui temi della trasformazione digitale, dell'inclusione sociale e della parità di genere, al fine di sviluppare una raccolta di esperienze aziendali per favorire iniziative a livello territoriale utili alla promozione e incentivazione di un'impresa sempre più inclusiva.



Articolo 1 - Validità e sfera di applicazione

Il presente accordo avrà validità per tutte le imprese che abbiano sede legale od operativa nel territorio della Regione Lazio e che applicano integralmente, senza esclusione alcuna, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (CCNL TDS)

Il presente contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà valido fino al 31/12/2027; lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, fatta salva disdetta di una delle parti da comunicarsi sei mesi prima della scadenza. In ogni caso, anche in caso di disdetta, continuerà ad essere integralmente applicato fino a successivo rinnovo.

Le Parti si incontreranno nei sei mesi prima della scadenza per avviare le procedura di rinnovo del presente Contratto.

Le aziende che hanno attivato la contrattazione aziendale sottoscritta dalle parti firmatarie il presente contratto possono, previo specifico accordo, integrare i trattamenti previsti dal



contratto integrativo aziendale con i contenuti della presente intesa, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Articolo 2 - Relazioni Sindacali

Premesso che gli assetti contrattuali prevedono un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ed un secondo livello di contrattazione, aziendale o territoriale, le parti, in riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ribadiscono le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali anche attraverso il sistema articolato della bilateralità.

Le Parti confermano, per la coerenza complessiva del sistema di relazioni sindacali, che non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste dal CCNL TDS.

Nella consapevolezza delle rispettive responsabilità, le Parti

- sottolineano l'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi, sia sotto l'aspetto economico produttivo, sia con riferimento all'occupazione;
- convengono di consolidare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e delle lavoratrici e lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e alla valorizzazione degli aspetti innovativi espressi a livello territoriale ed aziendale, anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

Articolo 3 - Bilateralità

Ferma restando l'autonomia che a ciascuna parte compete, le organizzazioni firmatarie del presente Contratto confermano la volontà di attivare e gestire, nell'ambito della bilateralità, tutti gli strumenti necessari a sostegno delle lavoratrici e lavoratori e delle imprese per favorire l'economia, la crescita e la stabilità di un'occupazione di qualità.

Nei limiti delle risorse disponibili, l'EBiT Lazio finanzia attività di formazione a sostegno delle lavoratrici e lavoratori e delle imprese, nonché prestazioni di welfare territoriale, riservate esclusivamente alle lavoratrici e lavoratori e alle imprese del territorio regionale che applicano integralmente, senza esclusione alcuna, il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, Distribuzione servizi – Confcommercio, nonché la contrattazione aziendale sottoscritta dalle parti stipulanti il citato CCNL, ovvero, in assenza della stessa, la presente contrattazione territoriale.

Le Parti confermano che per le attività formative e di welfare promosse dall'EBiT Lazio sarà garantita la pari opportunità di accesso e di trattamento.

Articolo 4 - Fondo di assistenza sanitaria integrativa SANIMPRESA

Fatto salvo quanto previsto dall'accordo di armonizzazione tra Sanimpresa e il Fondo EST, il versamento da effettuare a SANIMPRESA per ogni lavoratore dipendente a decorrere dal 1°



gennaio 2025 è incrementato di Euro 3,00 (tre/00) al mese, pari complessivamente a Euro 288,00 (duecentottantotto/00) per ragione d'anno.

Le maggiori entrate di cui Sanimpresa beneficerà, a fronte dell'aumento sopra previsto, saranno utilizzate per il mantenimento e il miglioramento dell'attuale piano sanitario, nel rispetto delle normative per l'iscrizione della Cassa all'Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi istituita presso il Ministero della Salute.

Articolo 5 - Contratti week-end

Le Parti confermano la necessità di innovare i processi e rendere maggiormente produttiva l'attività aziendale, nonché permettere un'equa ripartizione dei carichi di lavoro. Con tale presupposto, ad integrazione di quanto previsto dal C.C.N.L. Terziario per il part-time week-end, le Parti confermano, quale ulteriore strumento di supporto all'organizzazione del lavoro, le fattispecie di seguito elencate:

- a) le lavoratrici e lavoratori assunti, ai sensi dell'art. 82 C.C.N.L. Terziario, per la durata di 8 ore settimanali per la giornata del sabato, potranno essere destinati, previo accordo, ad eguale prestazione per le domeniche e/o festività;
- b) con le lavoratrici e lavoratori assunti, ai sensi dell'art. 82 C.C.N.L. Terziario, per la durata di 8 ore settimanali per la giornata del sabato potrà essere concordato, attraverso accordo di trasformazione, un ampliamento della prestazione per le domeniche e/o festività;

Per le fattispecie sopra descritte e limitatamente alle prestazioni domenicali e/o festive, è prevista un'indennità giornaliera pari a Euro 15,00 lordi utile al calcolo del trattamento di fine rapporto con esclusione di tutti gli altri istituti differiti.

Le parti confermano che ai contratti di cui al presente articolo potranno accedere studenti e/o lavoratrici e lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro, giovani fino a 25 anni compiuti, nonché lavoratrici e lavoratori disoccupati e/o percettori di NASPI.

Articolo 6 - Riduzione orario di lavoro

Le parti confermano che, in presenza di RSA/RSU, l'organizzazione del lavoro sarà oggetto di specifici confronti, allo scopo di contemperare al meglio le esigenze di conciliazione dei tempi di vita/lavoro e le esigenze tecnico organizzative.

In assenza di RSA/RSU l'azienda organizzerà gli orari di lavoro perseguendo gli obiettivi sopra richiamati.

Nel quadro descritto - fatto salvo pertanto il confronto previsto al comma 1 del presente articolo - le aziende a cui si applica il presente contratto, ferma restando la retribuzione mensile, potranno programmare una riduzione dell'orario di lavoro, fino al 36 ore settimanali per un massimo di 18 settimane, nell'ambito delle quali, in considerazione del minore volume di attività e delle conseguenti ridimensionate esigenze tecnico organizzative, sarà possibile pianificare la fruizione di parte delle ore di permesso retribuito ex art 158 CCNL, in coincidenza

5

con la chiusura anticipata degli uffici o con un minor utilizzo dei locali aziendali/della sede in cui è resa la prestazione di lavoro.

A supporto di particolari esigenze di cura e/o assistenza, le aziende riconosceranno, a quelle lavoratrici e ai lavoratori che li abbiano esauriti, **12 ore di permesso l'anno**, per lo svolgimento di visite mediche per sé, per il convivente o per parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado.

A tal fine, è onere del dipendente presentare relativa certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria riportante la data e la durata della visita e la dichiarazione che attesti la convivenza o il grado di parentela/affinità con il soggetto che abbia effettuato la visita medica.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma di flessibilità oraria di cui al presente articolo.

L'azienda provvederà a comunicare per iscritto alle lavoratrici e lavoratori il periodo di applicazione del presente articolo con un preavviso di almeno 30 giorni.

La comunicazione sarà inviata negli stessi termini all'EBIT Lazio, ai fini del monitoraggio dell'utilizzo di tale istituto da parte dei firmatari il presente Contratto.


Articolo 7 - Premio di produttività

Fermo restando che il premio di produttività si fonda sul principio di riconoscere e incentivare il contributo delle aziende locali alla crescita economica del territorio, durante la validità del presente Contratto, le parti si impegnano ad avviare un'analisi approfondita sulla possibilità di introdurre un premio territoriale, basato su specifici indicatori volti a misurare la produttività del lavoro delle aziende nel territorio di riferimento.

Le parti concordano che attraverso l'adozione di parametri chiari e condivisi che misurino l'efficienza, la competitività e la produttività del lavoro, si possa costruire un sistema equo di riconoscimento premiante, capace di valorizzare il contributo dei lavoratori al sistema produttivo territoriale e l'impegno delle imprese verso il miglioramento continuo e l'innovazione. Tale premio rafforzerebbe anche il legame tra produttività e benessere collettivo, promuovendo uno sviluppo sostenibile e responsabile.

Letto, confermato e sottoscritto

Confcommercio



Filcams CGIL

Fisascat Cisl

Uiltuos

ACCORDO TERRITORIALE

TRA

la CONFCOMMERCIO LAZIO e la CONFCOMMERCIO Lazio Sud rappresentate dal Presidente Giovanni Acampora;
la CONFCOMMERCIO Lazio Nord rappresentata dal Presidente Leonardo Tosti;
la CONFCOMMERCIO ROMA rappresentata dal Presidente Pier Andrea Chevallard;

con l'assistenza del Direttore di Confcommercio Roma e Lazio Romolo Guasco e di Mario Gentiluomo e Maria Elisabetta Russo dell'Area Lavoro e Welfare di Confcommercio Roma

E

la FILCAMS – CGIL Roma e Lazio rappresentata dalla Segretaria Generale Alessandra Pelliccia, dal Segretario Fabio Fois e dai Segretari Generali delle strutture territoriali Donatella Ayala (Filcams Civitavecchia Roma Nord Viterbo), Luca De Zolt (Filcams Frosinone Latina), Marco Feuli (Filcams Rieti Est Valle dell'Aniene) e Maria Mora (Filcams Roma Sud Pomezia Castelli);

la FISASCAT - CISL Roma Capitale-Rieti e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Stefano Diociaiuti, dal Segretario Giulia Falcucci e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Giovanna Eustachi (Fisascat CISL Frosinone), Claudia Baroncini (Fisascat CISL Latina), Guido Calà (Fisascat CISL Viterbo);

la UILTUCS Roma e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Alessandro Maria Contucci, dal Segretario Marcello Gregorio e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Elvira Fatiganti (Uiltucs Viterbo), Gianfranco Cartisano (Uiltucs Latina), Pietro Feliciangeli (Uiltucs Rieti)

(di seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che

- la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 e 191 ha disciplinato la tassazione agevolata per la retribuzione di produttività, anche modificando gli articoli 51 e 100 del TUIR;
- il Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, pubblicato sul sito web del Ministero del Lavoro il 16 maggio 2016 (in avviso nella G.U. del 14 maggio 2016 n. 112), ha definito i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali e/o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, per l'applicazione del regime di tassazione agevolata per le lavoratrici ed i lavoratori del settore privato;
- i benefici fiscali connessi all'erogazione di premi od incentivi di ammontare variabile, legati alla produttività aziendale, sono stati resi strutturali dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità), la quale ha previsto ipotesi differenziate che si declinano in premi erogati in denaro, ovvero in partecipazione agli utili d'impresa, ovvero in prestazioni di welfare e servizi di utilità sociale;

- *la normativa ha confermato l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura ridotta, da computarsi sul valore dei premi fino al limite di € 3.000,00 annui, per le lavoratrici ed i lavoratori con reddito annuo lordo non superiore ad € 80.000,00; il suddetto limite di agevolazione fiscale può crescere fino ad € 4.000,00, qualora le aziende implementino sistemi e modalità concrete di coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;*
- *gli incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa sono strettamente connessi all'aumento della produzione o al risparmio dei fattori produttivi aziendali, ovvero al miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario;*

tutto ciò premesso le parti nel condividere

- *la volontà di favorire l'utilizzo degli strumenti legislativi che possano incentivare la produttività e la competitività dell'azienda, la crescita professionale, il benessere sociale delle lavoratrici e dei lavoratori e la loro condizione lavorativa;*
- *la volontà di promuovere concrete iniziative di welfare aziendale utili a definire dei servizi sociali alla persona integrativi di quelli pubblici ed universali e tali da rappresentare una opportunità, per ogni singolo lavoratore, ad optare per la fruizione degli stessi, in tutto o in parte, alternativamente all'erogazione monetaria dei premi legati alla produttività;*

con il presente accordo, in attuazione dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, le parti definiscono i seguenti criteri oggettivi, alternativi di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione:

- incremento del fatturato aziendale, ovvero del valore dei ricavi e/o del valore degli incassi;
- incrementi di redditività risultanti dal bilancio;
- riduzione del costo del lavoro, da ottenersi con diminuzione del ricorso al lavoro straordinario e/o supplementare, con mantenimento dell'attività svolta nel suo complesso;
- riduzione assenteismo mediante l'erogazione di premi presenza;
- riduzione dei costi di esercizio generali, ivi compresi quelli relativi alle forniture di materiali, beni, prodotti, anche scaturenti da rinegoziazioni di contratti di fornitura aziendale;
- riorganizzazione interna del personale, finalizzata al recupero di produttività aziendale, mediante impiego di interventi di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi compresa l'applicazione delle ipotesi di flessibilità introdotte dal Contratto Collettivo Terziario Confcommercio;
- adozione di misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato mediante la promozione di forme di smart working/ lavoro agile finalizzate ad incrementare la produttività del lavoro e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro;
- incremento dell'indice di soddisfazione dei clienti, da rilevarsi attraverso la somministrazione di specifici questionari di gradimento dei servizi erogati o dei prodotti forniti;

- riduzione dei tempi di commessa;
- riduzione del numero degli infortuni sul lavoro;
- riduzione del differenziale tra costi previsti e costi effettivi.

Coinvolgimento paritetico delle lavoratrici e dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro

Ai sensi dell'articolo 1, comma 189, della legge di Stabilità 2016 il limite di 3.000 euro lordi è aumentato fino ad un importo non superiore a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente le lavoratrici ed i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Le Parti concordano che il coinvolgimento paritetico delle lavoratrici e dei lavoratori potrà realizzarsi esclusivamente nelle aziende ove siano presenti RSA/RSU, attraverso un piano condiviso che stabilisca:

- la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratrici e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;
- strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie;
- la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

Non costituiscono strumenti e modalità idonee alle previsioni del presente punto i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Trattamento fiscale speciale dei premi di produzione erogati in denaro.

Le erogazioni economiche, riconosciute alle lavoratrici ed ai lavoratori a titolo di premi o incentivi di produzione, legate al raggiungimento degli obiettivi determinati sulla base dei criteri di rilevazione individuati dal presente accordo, scontano l'imposta sostitutiva agevolata prevista dalla normativa tempo per tempo vigente. Detto beneficio si applica ai premi di risultato erogati a decorrere dal periodo di imposta 2016 ed alle erogazioni che si riferiscono a premi di risultato ovvero di coinvolgimento paritetico delle lavoratrici e dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro riferiti all'anno 2015, nel presupposto che vengano rispettate le condizioni previste dalla L. 208/2015 e dal D.M. 25 marzo 2016.

Ipotesi di erogazione sostitutiva dei premi di produzione mediante servizi di welfare aziendale.

Al fine di consentire un maggiore beneficio economico e sociale alle lavoratrici e ai lavoratori ed alle Imprese, le parti convengono che, i premi di produttività potranno essere riconosciuti alle lavoratrici ed ai lavoratori stessi, che ne facciano esplicita e formale richiesta, nel loro controvalore lordo complessivo o parziale, attraverso la fruizione di servizi di welfare, anche a favore di persone componenti il nucleo familiare delle lavoratrici e dei lavoratori, o con loro conviventi, come individuate dall'art. 433 c.c.

I servizi di welfare aziendale di cui al punto che precede ed alternativi alla corresponsione dei premi in denaro, potranno essere posti a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori mediante specifici documenti di legittimazione individuali e nominativi, predisposti sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico.

Detti voucher saranno esclusivamente nominativi e non smobilizzabili, sicché non potranno essere oggetto di cessione a terzi, ovvero di successiva conversione in denaro, e dovranno essere fruiti unitariamente, per l'intero valore nominale, senza che possano prevedersi integrazioni economiche a carico delle lavoratrici e dei lavoratori beneficiari.

Procedure di applicabilità

Il presente accordo verrà depositato a cura dell'associazione datoriale firmataria, esonerando in tal modo dal medesimo adempimento le aziende aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie il presente accordo che ad esso si richiamano, fermo restando, per le aziende, l'obbligo di comunicare la conformità degli indicatori di misurazione del premio applicati, utilizzando esclusivamente la modalità telematica messa a disposizione nella sezione "Servizi" del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it¹

Le Parti convengono, infine, che al presente accordo potranno aderire solo le aziende che applicano il CCNL del Terziario – Confcommercio, in regola con gli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro, nonché con il versamento dei contributi previsti a favore dell'Ente Bilaterale territoriale. A tal fine, le aziende dovranno notificare alle organizzazioni datoriali firmatarie cui aderiscono ed all'Ente Bilaterale Terziario del Lazio, l'adesione al presente accordo per consentire alle Parti sottoscrittrici il monitoraggio dell'applicazione dell'istituto e la verifica dei requisiti previsti dal presente accordo (All. 1 – "comunicazione per l'applicazione dell'Accordo Territoriale sulla produttività").

Le organizzazioni datoriali firmatarie dichiarano e le OO.SS. ne prendono atto che l'iscrizione ed il mandato di rappresentanza a favore delle stesse, sono requisiti indispensabili per l'applicazione del presente ACCORDO.

Nelle aziende che occupano fino a 30 dipendenti, i datori di lavoro invieranno la dichiarazione di cui all'All. 1 anche alle OOSS territoriali e alle RSA/RSU, ove costituite.

Nelle aziende con più di 30 dipendenti dove siano costituite RSA/RSU, si terrà il confronto a livello aziendale, presso la sede di Confcommercio territoriale competente, con l'assistenza delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, al fine di indicare i criteri di misurazione del premio di risultato o dei piani di welfare alternativi, in coerenza con le previsioni del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

Le aziende comunicheranno alle lavoratrici ed ai lavoratori coinvolti l'applicazione del presente accordo.

Validità e sfera di applicazione

Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e successivamente, esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta mediante formale comunicazione da trasmettersi con preavviso di almeno quattro mesi rispetto a ciascuna scadenza annuale.

Nell'eventualità in cui l'erogazione di premi di risultato e/o partecipazione agli utili, successiva alla sottoscrizione del presente Accordo, sia relativa al 2015, l'applicazione del regime di favore è comunque subordinata al rispetto di tutte le condizioni stabilite dal presente Accordo nonché dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.

¹ Nel caso del presente Accordo territoriale, il datore di lavoro non sarà tenuto a depositare nuovamente il contratto applicato, ma dovrà indicare nel modulo della procedura telematica unicamente i riferimenti dell'avvenuto deposito (data e DTL in cui sia avvenuto il deposito) evidenziando all'atto della compilazione del modulo, alla Sezione 2, la tipologia di contratto "Territoriale".



17



Il presente accordo è applicabile a favore delle lavoratrici e dei lavoratori in forza al momento dell'erogazione del premio.

Le agevolazioni fiscali saranno applicate nei confronti:

- delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro con sede legale nella Regione Lazio, anche se occupati presso unità produttive o operative situate al di fuori della Regione Lazio, informandone la rispettiva RSA/RSU, ove presente, e/o i dipendenti interessati;
- delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro con sede legale in altre provincie, occupati presso altre unità produttive o operative informandone la rispettiva RSA/RSU, ove presente, e/o i dipendenti interessati;






Quanto convenuto ha carattere sussidiario e non sostitutivo rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare il limite massimo di reddito percepito nell'anno precedente, il limite massimo dell'importo detassabile o l'aumento del limite a seguito di coinvolgimento paritetico delle lavoratrici e dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, le predette somme devono intendersi automaticamente adeguate.

Le Parti si impegnano, ciascuna per propria competenza, ad assicurare l'informazione alle lavoratrici, lavoratori ed imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Letto confermato e sottoscritto.

Confcommercio
 


Filcams CGIL

Fisascat Cisl

Uiltucs



Spettabile

Confcommercio Roma
Servizio Sindacale e Rapporti di Lavoro
Via Marco e Marcelliano, 45
00147 Roma
sindacale@confcommercioroma.it
Fax: 06 68437227

Spettabile

EBiT Lazio
Ente Bilaterale Terziario del Lazio
Piazza Mazzini, 27
00195 Roma
info@ebitlazio.it
Fax: 06 68210405

OGGETTO: Comunicazione per l'applicazione dell'Accordo Territoriale sulla detassazione

La sottoscritta azienda
.....
con sede legale nel Comune di via/p.za
.....
C.F./Partita IVA n° posiz. INPS n° posiz. INAIL
....., esercente l'attività di
..... ed occupante n. lavoratori,
Referente aziendale tel.
...../..... fax/....., e-mail
.....

COMUNICA

l'applicazione della detassazione degli istituti salariali contenuti nell'Accordo Territoriale di Roma e Provincia del 5 maggio 2014, sottoscritto da Confcommercio Roma e OO.SS. dei lavoratori – Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL.

Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo stesso l'Azienda dichiara:

A) Competenza Territoriale.

- di avere sede legale nel territorio di Roma e Provincia.
- di avere sedi e/o unità operative/produttive nel territorio di Roma e Provincia

B) Per le aziende multilocalizzate:

- di estendere i contenuti dell'accordo Territoriale di Roma e Provincia nelle sedi e/o unità operative/produttive site al di fuori del territorio di Roma e Provincia.

C) Rispetto delle normative

- ⇒ di applicare il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e di assolvere agli obblighi legislativi in materia di lavoro, sicurezza sociale e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ⇒ di rispettare le disposizioni contributive di assistenza contrattuale (art.40, Sezione 3°,

CCNL Terziario);

- ⇒ di versare i contributi obbligatori per il finanziamento degli Enti Bilaterali;
- ⇒ di applicare la contrattazione di secondo livello

[Selezionare la voce applicata in Azienda]

aziendale territoriale del Terziario di Roma e Provincia;

- ⇒ di versare i contributi obbligatori in favore dell'Assistenza Sanitaria

[Selezionare la voce applicata in Azienda]

Fondo EST SANIMPRESA Altro.....
(specificare)

D) Indicatori di produttività

Selezionare uno o più indicatori individuati nel sistema incentivante aziendale.


- incremento del fatturato aziendale, ovvero del valore dei ricavi e/o del valore degli incassi su base annua;
- incrementi di redditività risultanti dal bilancio;
- riduzione del costo del lavoro, da ottenersi con diminuzione del ricorso al lavoro straordinario e/o supplementare, con mantenimento dell'attività svolta nel suo complesso;
- riduzione assenteismo mediante l'erogazione di premi presenza;
- riduzione dei costi di esercizio generali, ivi compresi quelli relativi alle forniture di materiali, beni, prodotti, anche scaturenti da rinegoziazioni di contratti di fornitura aziendale;
- riorganizzazione interna del personale, finalizzata al recupero di produttività aziendale, mediante impiego di interventi di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi compresa l'applicazione delle ipotesi di flessibilità introdotte dal Contratto Collettivo Terziario Confcommercio;
- adozione di misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato mediante la promozione di forme di smart working/ lavoro agile finalizzate ad incrementare la produttività del lavoro e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro;
- incremento dell'indice di soddisfazione dei clienti, da rilevarsi attraverso la somministrazione di specifici questionari di gradimento dei servizi erogati o dei prodotti forniti;
- riduzione dei tempi di commessa;
- riduzione del numero degli infortuni sul lavoro;
- riduzione del differenziale tra costi previsti e costi effettivi.

E) Ulteriori dichiarazioni e/o comunicazioni

.....
.....



20





.....

_____ li ___/___/_____
(Timbro e firma dell'azienda)

**Formula di consenso al trattamento dei dati personali – D.Lgs 196/2003 ssmii GDPR
Regolamento UE 2016-679**

Si autorizza Confcommercio Roma e l'EBiT Lazio e le costituenti organizzazioni a trattare i dati
forniti per gli adempimenti conseguenti

_____ li ___/___/_____
(Timbro e firma dell'azienda)





21


**ACCORDO SULLA STAGIONALITÀ PER L'UTILIZZO
DEL CONTRATTO A TERMINE NELLE AZIENDE DELLA REGIONE LAZIO**

TRA

la CONFCOMMERCIO LAZIO e la CONFCOMMERCIO Lazio Sud rappresentate dal Presidente Giovanni Acampora;
la CONFCOMMERCIO Lazio Nord rappresentata dal Presidente Leonardo Tosti;
la CONFCOMMERCIO ROMA rappresentata dal Presidente Pier Andrea Chevallard;

con l'assistenza del Direttore di Confcommercio Roma e Lazio Romolo Guasco e di Mario Gentiluomo e Maria Elisabetta Russo dell'Area Lavoro e Welfare di Confcommercio Roma

E

la FILCAMS – CGIL Roma e Lazio rappresentata dalla Segretaria Generale Alessandra Pelliccià, dal Segretario Fabio Fois e dai Segretari Generali delle strutture territoriali Donatella Ayala (Filcams Civitavecchia Roma Nord Viterbo), Luca De Zolt (Filcams Frosinone Latina), Marco Feuli (Filcams Rieti Est Valle dell'Aniene) e Maria Mora (Filcams Roma Sud Pomezia Castelli);

la FISASCAT - CISL Roma Capitale-Rieti e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Stefano Diociaiuti, dal Segretario Giulia Falcucci e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Giovanna Eustachi (Fisascat CISL Frosinone), Claudia Baroncini (Fisascat CISL Latina), Guido Calà (Fisascat CISL Viterbo);

la UILTUCS Roma e Lazio rappresentata dal Segretario Generale Alessandro Maria Contucci, dal Segretario Marcello Gregorio e dai Segretari Generali delle strutture provinciali Elvira Fatiganti (Uiltucs Viterbo), Gianfranco Cartisano (Uiltucs Latina), Pietro Feliciangeli (Uiltucs Rieti)


(di seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che

- la legge 9 agosto 2018, n. 96, pur riformando profondamente l'istituto del contratto a termine, non è intervenuta sulle specificità normative riconosciute alle attività stagionali ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- le Parti riconoscono che le esigenze delle moderne attività economiche del settore di riferimento non possono essere pienamente soddisfatte dall'elenco delle attività stagionali individuate dall'allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;
- l'art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2015 riconosce ai contratti collettivi la possibilità di individuare ulteriori ipotesi che, pur non rientrando nelle attività previste dall'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre



22



1963, n. 1525, consentono di beneficiare del medesimo regime normativo riservato alle attività stagionali;

- l'art.75, del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (CCNL TDS), così come integrato con l'accordo di rinnovo del CCNL del 22 marzo 2024, consente alle Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il suddetto CCNL di individuare località a prevalente vocazione turistica con le connesse attività e relativi periodi;
- il giorno 17 aprile 2019, Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILtucs hanno sottoscritto un verbale d'intesa con il quale si riconferma la validità e piena applicabilità del sopra citato articolo 75 del CCNL vigente, quale strumento idoneo per soddisfare esigenze di ampliamento degli organici oltre i limiti percentuali e di durata, nonché, esclusivamente per i contratti attivati ai sensi dell'articolo in questione, per il superamento dell'obbligo di causale, proroga e rinnovi;
- le parti riconoscono che le attività localizzate nel Comune di Roma e in determinati comuni della Provincia, così come individuate nel presente verbale di accordo, sono caratterizzate da un andamento economico assimilabile a quello delle attività stagionali;
- le Parti intendono dare attuazione a quanto previsto dal richiamato art.75 del CCNL TDS nonché quanto definito in sede di intesa nazionale il 17 aprile 2019;
- le Parti condividono l'esigenza di non disperdere le professionalità acquisite dalle lavoratrici e lavoratori nel corso dei precedenti rapporti di lavoro, nonché quella di investire sull'accrescimento delle loro competenze;

e considerato che

- il tessuto economico di riferimento del presente accordo mostra ancora oggi una scarsa dinamicità in termini di ripresa dei volumi dell'attività economica, nonché una persistente difficoltà nel creare occupazione;
- è responsabilità delle Parti stipulanti il presente accordo quella di offrire soluzioni su temi quali l'incentivazione, l'inserimento e reinserimento al lavoro, lo sviluppo di percorsi di apprendimento in grado di rispondere e di anticipare i fabbisogni delle imprese e dei territori, la possibilità di acquisire e incrementare competenze durante tutta la vita lavorativa, la flessibilizzazione concordata degli strumenti di gestione del rapporto di lavoro, nonché la ricerca di modalità di sviluppo della produttività.

Tutto ciò premesso e considerato

Si conviene quanto segue

Articolo 1

Disposizioni riguardanti le località a prevalente vocazione turistica

1. Ai sensi delle disposizioni contrattuali e di legge vigenti, si individuano come località a prevalente vocazione turistica, e dunque integranti i requisiti di cui all'art.75 del CCNL TDS richiamato, i seguenti comuni della Provincia di Roma situati nei territori del litorale,

dei Castelli e dei laghi, e specificatamente: Civitavecchia, Prato del Mare, Santa Marinella, Santa Severa, Furbara, Marina di Cerveteri, Ladispoli, Palo Laziale, Marina di San Nicola, Passoscuro, Bocca di Leone di Mare, Fregene, Focene, Fiumicino, Campo Ascolano, Pomezia, Tor San Lorenzo, Marina di Ardea, Colle Romito, Lavinio, Anzio, Nettuno, Ciampino, Ariccia, Genzano di Roma, Velletri, Lariano, Rocca di Papa, Marino, Grottaferrata, Frascati, Marino, Castel Gandolfo, Nemi, Albano Laziale, Tivoli, Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Manziana, Lungolago.

2. I contratti a tempo determinato stipulati nel periodo maggio- ottobre, nell'ambito delle attività operanti nelle località sopra individuate afferenti alla sfera di applicazione del CCNL TDS, integrano il requisito di stagionalità necessario ai fini della legittima opposizione del termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato ai sensi del D. Lgs 81/2015

Art. 1 bis

1. In aggiunta ai comuni sopra specificati, le organizzazioni sindacali territorialmente competenti potranno individuare, tramite apposito accordo, ulteriori località a prevalente vocazione turistica nonché i periodi di stagionalità.
2. L'accordo dovrà essere depositato presso l'EBIT Lazio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

Articolo 2-

Disposizioni riguardanti il Comune e la Provincia di Roma

3. Per il Comune di Roma e per tutti i comuni della Provincia non elencati all'articolo 1 del presente accordo si individuano le seguenti attività, rientranti nella sfera di applicazione del CCNL TDS, caratterizzate da fatturati con andamento assimilabile a quello di attività stagionali:
 - a) attività commerciali ubicate nel I e X Municipio;
 - b) attività commerciali ubicate anche all'interno di centri commerciali o outlet;
 - c) musei, siti archeologici e iniziative socio-culturali, artistiche e sportive;
 - d) giardini zoologici e oasi naturali;
 - e) negozi di giocattoli
 - f) parcheggi e autorimesse;
 - g) attività di noleggio di veicoli a motore e non;
 - h) servizi di bus turistici.
4. Si riconosce il carattere della stagionalità dei contratti a termine, ai sensi del D. Lgs 81/2015, alle attività/località di cui al presente articolo limitatamente ai contratti a termine con decorrenza e scadenza comprese nei periodi che seguono:
 - dal 1° maggio al 30 settembre e tra il 1° dicembre il 15 febbraio dell'anno successivo per le attività di cui ai punti a), c), d), f), g) e h) del comma 1 presente articolo;
 - dal 1° luglio al 15 agosto e dal 1° dicembre al 15 febbraio per le attività di cui al punto b) del comma 1 del presente articolo;

- dal 1° dicembre al 15 gennaio per le attività di cui al punto e) del comma 1 del presente articolo.

Articolo 3 **Diritto di Precedenza**

1. Fermo restando il diritto di precedenza delle lavoratrici e lavoratori stagionali già previsto dall'articolo 23, comma 3, del Decreto Legislativo 2015, n. 81, le lavoratrici e lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del presente accordo che abbiano raggiunto il limite massimo dei 6 mesi di effettivo lavoro, anche per effetto di più rapporti stagionali, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
2. Il diritto di precedenza di cui al presente articolo può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Analoga comunicazione deve essere inviata all'EBIT Lazio al fine di monitorare gli effetti dell'applicazione del presente accordo.
3. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto di assunzione e si estingue una volta trascorsi 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Le parti s'incontreranno entro il primo anno di vigenza del presente accordo per analizzare le comunicazioni di cui al punto 2 del presente articolo ed al fine di valutarne i criteri di applicazione.

Articolo 4 **Modalità di fruizione del beneficio normativo**

1. Il datore di lavoro che intende usufruire dei benefici del presente accordo dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione a tempo determinato i riferimenti del presente Accordo territoriale e inviarne copia all'EBIT Lazio al fine di monitorare l'applicazione dell'istituto;
2. Il presente accordo si applica alle imprese che:
 - non rientrino nel campo di applicazione dell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ss.mm.ii.;
 - siano associate ad Associazione di categoria o territoriali aderenti a Confcommercio Roma, applichino e rispettino integralmente, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e FILCAMS – CGIL, Fisascat – CISL e UILtucs;
 - non utilizzino contratti a chiamata (lavoro intermittente) nei periodi di cui all'art.2 comma 2 del presente accordo.

Articolo 5 **Procedura di applicabilità**

1. Le Parti convengono, infine, che al presente accordo potranno aderire solo le aziende che applicano il CCNL TDS e rientrano nella sfera di applicazione del medesimo CCNL, in regola con gli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro. A tal fine, le aziende dovranno notificare alla Confcommercio Roma e a EBIT Lazio, attraverso l'*Allegato 1* del presente accordo, l'adesione al presente accordo per consentire alle Parti sottoscrittrici il monitoraggio dell'applicazione dell'istituto e la verifica dei requisiti previsti dal presente accordo.
2. Le Parti convengono che le aziende operanti in territori e attività non esplicitamente citati negli articoli 1 e 2 del presente Accordo potranno inoltrare all'Ebit Lazio specifica istanza affinché le parti sottoscrittrici il presente accordo ne valutino l'estensione normativa.
3. La Confcommercio Roma dichiara, e le OO.SS. ne prendono atto, che l'iscrizione ed il mandato di rappresentanza a favore della stessa, sono requisiti indispensabili per l'applicazione del presente ACCORDO.
4. Le aziende comunicheranno alle lavoratrici e lavoratori l'applicazione del presente accordo.
5. Nelle aziende, ove siano costituite RSA/RSU, l'applicazione del presente accordo è subordinata alla ratifica delle rappresentanze sindacali da comunicarsi all'azienda entro 5 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine e in assenza di ratifica, l'azienda e/o le RSA/RSU chiederanno l'attivazione di un confronto, da esaurirsi entro 15 giorni dalla richiesta, presso la sede di Confcommercio Roma con l'assistenza delle parti sottoscrittrici il presente accordo.









Articolo 6

Validità e sfera di applicazione

1. Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e successivamente, esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta mediante formale comunicazione da trasmettersi con preavviso di almeno quattro mesi rispetto a ciascuna scadenza annuale.
2. Le agevolazioni normative saranno applicate nei confronti delle lavoratrici e lavoratori dipendenti da datori di lavoro con unità produttive o operative situate nei territori sopra individuati;
3. Quanto convenuto ha carattere sussidiario e non sostitutivo rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.
4. Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi o del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi intervengano a modificare la presente disciplina, la stessa si intenderà automaticamente adeguata.
5. Le Parti si impegnano, ciascuna per propria competenza, ad assicurare l'informazione alle lavoratrici e lavoratori ed imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Confcommercio
 


Filcams CGIL 
 
Fisascat Cisl 
 Uiltucs 


Spettabile

Confcommercio Roma
Servizio Sindacale e Rapporti di Lavoro
Via Marco e Marcelliano, 45
00147 Roma
sindacale@confcommercioroma.it
Fax: 06 68437227

Spettabile

EBIT Lazio
Ente Bilaterale Terziario del Lazio
Piazza Mazzini, 27
00195 Roma
info@ebitlazio.it
Fax: 06 68210405

OGGETTO: Comunicazione per l'applicazione dell'Accordo Territoriale sulla stagionalità per l'utilizzo del Contratto a Termine nelle aziende di Roma e Provincia

La sottoscritta azienda
.....
con sede legale nel Comune di
via/p.za C.F./Partita IVA
.....
n° posiz. INPS n° posiz. INAIL
esercente l'attività di ed occupante n.
..... lavoratrici e lavoratori, Referente aziendale
.....
tel. / fax /
e-mail

COMUNICA

l'applicazione della disciplina contenuta nell'Accordo Territoriale sulla stagionalità per l'utilizzo del Contratto a termine nelle aziende di Roma e Provincia sottoscritto da Confcommercio Roma e OO.SS. delle lavoratrici e dei lavoratori – Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs .

Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo stesso l'Azienda dichiara:

A) Competenza Territoriale

- di avere sede legale nel territorio di Roma e Provincia.
- di avere sedi e/o unità operative/produktive nel territorio di Roma e Provincia

B) Rispetto delle normative

- ⇒ di applicare il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e di assolvere agli obblighi legislativi in materia di lavoro, sicurezza sociale e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ⇒ di rispettare le disposizioni contributive di assistenza contrattuale (art. 257 CCNL TDS);
- ⇒ di versare i contributi obbligatori per il finanziamento degli Enti Bilaterali;
- ⇒ di applicare la contrattazione di secondo livello

[Selezionare la voce applicata in Azienda]

aziendale territoriale del Terziario di Roma e Provincia;

- ⇒ di versare i contributi obbligatori in favore dell'Assistenza Sanitaria

[Selezionare la voce applicata in Azienda]

Fondo EST SANIMPRESA

Altro.....

(specificare)

C) Ulteriori dichiarazioni e/o comunicazioni

.....

_____ li ___/___/_____

_____ (Timbro e firma dell'azienda)

**Formula di consenso al trattamento dei dati personali – D.Lgs 196/2003 ssmii GDPR
 Regolamento UE 2016-679**

Si autorizza Confcommercio Roma e l'EBIT Lazio e le costituenti organizzazioni a trattare i dati forniti per gli adempimenti conseguenti

_____ li ___/___/_____

_____ (Timbro e firma dell'azienda)